

CONTENZIOSO

Reclamo e mediazione: spese del giudizio a carico della parte soccombente

di Angelo Ginex



La **legge di riforma** del **processo tributario** ha modificato, tra gli altri istituti, il procedimento di **reclamo e mediazione** di cui all'[articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992](#).

Al riguardo si rammenta che per le **controversie di valore non superiore a cinquantamila euro**, il ricorso produce anche gli effetti di un **reclamo** e può contenere una **proposta di mediazione** con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il **valore** della controversia è determinato ai sensi dell'[articolo 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#), ovvero si considera **l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni** irrogate con l'atto impugnato. Sono poi previste **specifiche eccezioni** per le **controversie di valore indeterminabile** e per i **tributi costituenti risorse proprie tradizionali** di cui all'[articolo 2, paragrafo 1, lettera a\), della decisione 2014/335/UE](#), Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.

Il ricorso è **improcedibile** fino alla scadenza del termine di **novanta giorni** dalla data di notifica, entro il quale deve essere concluso il procedimento di **reclamo e mediazione**. Trova applicazione la **sospensione** dei termini processuali nel **periodo feriale**.

È espressamente previsto che le **Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli**, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. I vari **organi destinatari** (anche per gli altri enti impositori), se **non** intendono **accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione**, formulano **d'ufficio una propria proposta** avuto riguardo all'eventuale incertezza delle **questioni controverse**, al **grado di sostenibilità** della pretesa e al **principio di economicità** dell'azione amministrativa.

Tuttavia, considerato che siano ad oggi il **procedimento di reclamo e mediazione** ha assunto una **"scarsa" rilevanza pratica**, contrariamente alla finalità per la quale era stato previsto,

rappresentando nella generalità dei casi una **mera formalità ai fini della procedibilità** del ricorso innanzi alla Commissione tributaria (ora Corte di Giustizia tributaria), il legislatore è intervenuto al fine di prevedere **specifiche conseguenze**.

In particolare, l'[articolo 4, comma 1, lettera e\), L. 130/2022](#) ha introdotto il [comma 9-bis dell'articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992](#) prevedendo che **in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione** formulata ai sensi del **comma 5** del medesimo decreto, la **soccombenza di una delle parti**, in accoglimento delle **ragioni già espresse** in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la **condanna al pagamento** delle relative **spese di giudizio**. Tale condanna può rilevare ai fini dell'eventuale **responsabilità amministrativa del funzionario** che ha **immotivatamente rigettato il reclamo** o non accolto la proposta di mediazione.

Innanzitutto occorre sottolineare che l'[articolo 15 D.Lgs. 546/1992](#), rubricato "Spese del giudizio", oltre a sancire il c.d. **principio di soccombenza**, prevede già al **comma 2-septies** che nelle controversie soggette a **reclamo e mediazione** ai sensi dell'[articolo 17-bis](#) citato, le **spese del giudizio** che sono liquidate con sentenza devono essere **maggiorate di diritto del 50 per cento** a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento.

Tuttavia tale disposizione ha avuto **scarsa (per non dire inesistente) applicazione pratica** da parte delle Commissioni tributarie. Non è un caso infatti che il legislatore tributario, ancora una volta, ha avvertito **l'esigenza di normare un principio che avrebbe dovuto ritenersi già acquisito** (un po' come accaduto per **l'onere della prova**, ora specificamente disciplinato dal nuovo [comma 5-bis dell'articolo 7 D.Lgs. 546/1992](#), disposizione introdotta dall'[articolo 6 L. 130/2022](#)).

Tornando quindi al nuovo [comma 9-bis dell'articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992](#), è possibile osservare come, a seguito della novella, la decisione di **rigetto del reclamo** o di **mancato accoglimento della proposta di mediazione**, così come la decisione di **mancato accoglimento della proposta formulata d'ufficio dall'ente impositore**, debbano essere **vagliate con maggiore rigore e attenzione**.

Qualora infatti nella successiva **sede contenziosa**, il giudice tributario accogliesse le **ragioni già espresse** in sede di reclamo o mediazione, la **parte soccombente**, in quanto responsabile della prosecuzione del giudizio in virtù del **rigetto del reclamo** o del **mancato accoglimento della proposta di mediazione**, verrebbe **condannata al pagamento** delle relative **spese di giudizio**.

Dunque la previsione non appena introdotta mira a **rendere "effettivo" il procedimento di reclamo e mediazione** al fine di deflazionare il contenzioso, stabilendo la **"sanzione" del pagamento delle spese del giudizio** per la **parte soccombente** in sede contenziosa sulla base delle medesime **ragioni già espresse** in sede di reclamo o mediazione.

Infine è interessante osservare che il legislatore ha esplicitamente previsto che la **condanna**

dell'ente impositore al pagamento delle spese del giudizio (maggiorate di diritto del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento di reclamo e mediazione), possa rilevare ai fini dell'eventuale **responsabilità amministrativa del funzionario che ha **immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione.****